



TITOLO I
DENOMINAZIONE - SCOPI – SEDE – ORGANISMI DI BASE – SOCI
CAPITOLO I

Art. 1

DENOMINAZIONE, SCOPI E SEDE

L'Associazione, denominata "Centro Nazionale Sportivo Libertas Associazione di promozione sociale", siglabile Centro Nazionale Sportivo Libertas APS (di seguito "Ente" o "Centro" o "Libertas"), è Ente di Promozione Sportiva a livello Nazionale ed Ente del Terzo Settore, costituito in conformità della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

Ha sede in Roma.

Ha un ordinamento interno a base democratica, si ispira alla concezione cristiana della vita opera attraverso proprie Associazioni, proprie strutture centrali e periferiche su tutto il territorio Nazionale, nei Paesi dell'Unione Europea e in Stati esteri.

Promuove la diffusione, nel rispetto del principio di pari opportunità, e con finalità volte a garantire condizioni di uguaglianza tra uomini e donne nella partecipazione all'attività sportiva nonché formative e ricreative, di una cultura e pratica dell'attività motoria e sportiva – intese come elemento essenziale della formazione morale e fisica della persona - basata sul libero associazionismo, sulla solidarietà, sul volontariato, per tutte le fasce di età e categorie sociali, con particolare attenzione per i disabili e gli altri soggetti svantaggiati, anche attraverso percorsi di solidarietà e integrazione.

Cura, altresì, l'attività di formazione e di aggiornamento professionale in tutti i settori del lavoro, del sociale e del mondo sportivo con attività di qualificazione, aggiornamento, specializzazione, perfezionamento, riqualificazione e riconversione in proprio o con accreditamento alle Regioni, Ministeri o alle Istituzioni ed Organismi dell'Unione Europea. Il tutto, nel rispetto dei principi di cui al paragrafo precedente.

Si adopera, anche attraverso adeguata attività di informazione, per prevenire l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche della persona.

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas APS è riconosciuto come Ente di Promozione Sportiva dal C.O.N.I. già con delibera del 24 giugno 1976, ai sensi dell'art. 31 del DPR 2 agosto 1974 n. 530 - e con successiva delibera n.1224 del 15 maggio 2002 ai sensi dell'art. 5, lett. C), del D.L. 23 luglio 1999 n.242.

L'Ente redige il presente Statuto nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modifiche ed integrazioni nonché nel rispetto delle indicazioni degli artt. 26 – 27 e 28 del vigente Statuto del CONI, in armonia con la normativa vigente in materia di società ed associazioni sportive. Ai fini sportivi è costituito da società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui al D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 e s.m.i..

E' riconosciuto dal Ministero dell'Interno – decreto del 27 dicembre 1979 n.106710 – quale Ente Nazionale con carattere assistenziale.

E' riconosciuto dal Comitato Italiano Paralimpico, quale Ente di Promozione Sportiva Paralimpica, con delibera del Consiglio Nazionale CIP del 17 giugno 2011 e successiva conferma in data 28 ottobre 2021.

L'Ente è dotato di personalità giuridica; è iscritto dal 16 maggio 2014 nel Registro delle persone giuridiche, ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000, con il numero 1000/2014.

Quale Ente del Terzo Settore, il Centro Nazionale Sportivo Libertas Associazione di Promozione Sociale, è iscritto nella sezione APS del Registro Nazionale del Terzo Settore e delle "Reti Associative" del RUNTS ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. n.117/2017 e dell'art. 32 comma 4 del DM n.106/2020, con Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Ufficio Statale del RUNTS in data 30/12/2022.

E' accreditato presso il Ministero della Solidarietà Sociale – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile – con determinazione del Direttore Generale dell'1/08/2006.

Il Centro, nel rispetto e nei limiti della legislazione vigente, gode di autonomia organizzativa e di gestione e, con le modalità stabilite nel regolamento organico, promuove il decentramento a livello regionale e provinciale e l'autonomia anche amministrativa e contabile delle strutture territoriali, nel rispetto delle norme dettate dal CONI e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente; ha per fine istituzionale anche la



promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, attraverso Associazioni che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

Per il miglior raggiungimento delle rispettive finalità, l'Ente può stipulare Convenzioni con altri Enti di Promozione Sportiva, con le Federazioni Sportive Nazionali, ovvero con le Discipline Sportive Associate.

Il Centro può partecipare ad organismi pubblici e ad altri enti con oggetto e finalità affini a quelli del Centro nel rispetto della propria autonomia.

L'Ente è soggetto al controllo del CONI a norma dell'art.26, c.3 – quater, dello Statuto CONI.

Può istituire o riconoscere, in base ad apposite convenzioni di adesione, autonome associazioni od organismi per promuovere attività sportive, culturali, turistiche, di tempo libero, di formazione sportiva e professionale e di recupero e aggregazione sociale, in Italia e all'Estero.

Il Centro non ha fini di lucro.

Art. 2

COMPITI E FINALITÀ

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas APS per il perseguimento delle sue finalità e per contribuire alla effettiva realizzazione dei diritti sociali previsti dalla Costituzione Italiana e dall'Ordinamento dell'Unione Europea:

1) Promuove e propaganda la diffusione dell'attività sportiva per tutti, favorendo il collegamento tra lo sport e la famiglia, l'ambiente, le istituzioni educative sociali e sanitarie, contribuendo all'educazione ed alla tutela ambientale del patrimonio;

2) Organizza, a tal fine, anche corsi di aggiornamento e di formazione per dirigenti, tecnici e personale docente delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

3) Promuove ed incrementa il libero associazionismo sportivo favorendo l'affiliazione delle proprie Associazioni alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate;

4) Organizza manifestazioni sportive, tornei e campionati anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli altri Enti di Promozione Sportiva in presenza di relative convenzioni. Le attività a carattere agonistico sono organizzate nel rispetto dei Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive e/o Discipline Sportive Associate al CONI;

5) Anche attraverso appositi organismi promuove programmi turistici e culturali, concernenti tutte le espressioni artistiche e di tradizioni popolari nelle forme più idonee, come quelle teatrali, cinematografiche, audiovisive, radiofoniche, figurative e similari, nonché attività amatoriali per gli anziani;

6) Promuove ed attua la collaborazione con la Protezione Civile nelle forme previste dalla legge e sotto la direzione degli Organi Pubblici competenti;

7) Favorisce la costituzione di cooperative, di consorzi di cooperative, di Società per Azioni o Società a responsabilità limitata, e di altre forme societarie ed associative, anche per la costruzione e gestione di impianti sportivi e ricreativi, purché i singoli statuti prevedano espressamente, pena la revocabilità della domanda di affiliazione al Centro, l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili nella società per il perseguimento esclusivo delle attività sportive;

8) Promuove iniziative in favore dei giovani, degli emarginati, dei diversamente abili e dei disagiati sociali curandone, anche in collaborazione con altri Enti, la formazione professionale per agevolarne l'inserimento nella società, nel rispetto del principio di pari opportunità e garantendo condizioni di uguaglianza tra uomini e donne nella partecipazione all'attività sportiva;

9) Promuove, anche per la costruzione di impianti sportivi e ricreativi, la costituzione di Circoli ricreativi, sportivi, culturali e del tempo libero;

10) Svolge attività editoriali anche a mezzo di appositi organismi;

11) Istituisce Settori e Commissioni che operano nel rispetto e per il perseguimento delle finalità del Centro;

12) Promuove la costituzione di Associazioni Nazionali ed Internazionali fra atleti, lavoratori ed operatori dello sport;

13) Promuove attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro nel rispetto del D. Lgs. n. 117/2017, come meglio specificato nell'articolo 3 del presente statuto.



14) Svolge attività e progetti di servizio civile nazionale a favore degli associati, o di terzi, nei settori e nelle aree di cui alla legge 06/03/2001 n.64.

15) Promuove e costituisce società di servizi di qualsiasi natura e forma giuridica nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.

16) Promuove la valorizzazione e l'incremento della produzione del cavallo sportivo destinato agli sport equestri ed alle attività ludico-addestrative nell'ambito degli sport equestri ed ippici. Promuove, altresì, ogni forma di eventi e manifestazioni rivolte alla cultura delle attività equestri ed ippiche, attraverso anche la partecipazione a competizioni sportive e concorsi ippici in Italia ed all'estero. Promuove, per l'incremento delle suddette attività la costruzione e/o l'acquisto, nonché la gestione di impianti dedicati quali ippodromi, stadi box, ed altre strutture ed attrezzature funzionali per lo svolgimento delle attività equestri ed ippiche.

17) Promuove l'incremento e la valorizzazione della cinofilia e delle attività cinotecniche anche attraverso manifestazioni e competizioni sportive delle discipline.

18) Promuove tutte le attività di assistenza psicologica, psicosociologica in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.

19) Promuove ogni sforzo nella lotta alla droga, sostenendo attivamente tutte le iniziative di assistenza psicologica e psicosociologica rivolte agli adulti e ai minori afflitti da dipendenze, contribuendo così a rafforzare le reti di supporto per individui di tutte le età e le loro famiglie colpiti da questa sfida.

20) Promuove iniziative mirate a contrastare la povertà educativa e a promuovere la coesione sociale, sostenendo attivamente tutte le attività di supporto rivolte a bambini, adulti e comunità svantaggiate, al fine di favorire l'uguaglianza di opportunità e il benessere collettivo.

21) Promuovere, Organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità, migranti e richiedenti asilo, cittadini in situazioni di disagio e/o a rischio di esclusione sociale e, comunque, anche in condizioni temporanee di difficoltà.

22) Promuovere Servizi di assistenza e trasporto socio-sanitario a mezzo di autoambulanza per competizioni interne ed esterne sul tutto il territorio nazionale.

23) Promuove iniziative di formazione professionale sanitaria ed informazione sanitaria, educazione sanitaria e sociale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e di supporto sociale ed assistenziale.

24) Promuove iniziative di formazione al PRIMO SOCCORSO con specifici corsi di formazione.

25) Concorrere con altre realtà sociali e reti specifiche nella realizzazione e gestione delle proprie associate di Servizi di trasporto sanitario primario e secondario, di Emergenza Urgenza, Emergenza Territoriale 118, assistenza sanitaria nelle calamità naturali, eventi e gare sportive, sagre e meeting, tutto ciò che concerne la prevenzione ed assistenza socio-sanitaria in genere.

26) Promuove e sviluppa l'intelligenza artificiale come strumento di crescita e innovazione a supporto dello sport, del terzo settore e della coesione sociale, partecipando attivamente a bandi e progetti per uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

Art. 3

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE ED ATTIVITÀ DIVERSE EX D.LGS. N. 117/2017

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas APS è un ente apartitico, aconfessionale, a struttura democratica, costituito per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente statuto, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, incluse nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017:

1) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (D. Lgs. n. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera t));

2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (D. Lgs. n. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera i))



- 3) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (D. Lgs. n. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera e));
- 4) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (D. Lgs. n. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera d));
- 5) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (D. Lgs. n. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera k));
- 6) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni. Per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia (D. Lgs. n. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera a));
- 7) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (D. Lgs. n. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera l));
- 8) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera m));
- 9) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del D. Lgs. 112/2017, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (D. Lgs. n. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera p));
- 10) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, della promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (D. Lgs. n. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera w));
- 11) protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (D. Lgs. n. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera y));
- 12) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (D. Lgs. n. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera v);
- 13) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (D. Lgs. n. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera z).

In quanto rete associativa del Terzo settore, il Centro svolge a livello nazionale, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore ad essa associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Essa, inoltre, promuove partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e con soggetti privati, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

In quanto rete associativa del Terzo settore, il Centro potrà inoltre esercitare, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, le seguenti attività:

- a) monitoraggio dell'attività degli enti associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
- b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

Le attività di interesse generale di cui al comma precedente sono svolte in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione di servizi, nonché avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il Centro potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo ove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.



L'Ente può esercitare anche attività diverse rispetto a quelle indicate al comma 1, come indicato all'articolo 2, purché strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La titolarità dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività sportive fa capo all'Ente e in nessun caso può essere demandata ad organizzazioni diverse.

CAPITOLO II ASSOCIAZIONI E SOCI

Art. 4

ORGANISMI DI BASE/ASSOCIATI

Assumono la qualifica di associati/organismi di base del Centro le Società Sportive Dilettantistiche, le Associazioni Sportive, le Associazioni di Promozione Sociale, le Associazioni che operano nel Servizio Civile e/o nella Protezione Civile, le Associazioni di Protezione Ambientale, le Onlus, altri Enti del Terzo Settore o associazioni ed enti senza scopo di lucro che abbiano oggetto e finalità rientranti tra quelle dell'Ente (denominati di seguito anche solo "Organismi di base").

Le Associazioni entrano a fare parte dell'Ente dopo l'accoglimento della domanda di affiliazione previo pagamento delle quote stabilite annualmente.

Sono riconosciute ai fini sportivi le società e le associazioni sportive dilettantistiche che vengono iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al D.Lgs n. 39/2021.

Sono riconosciute quali associazioni di promozione sociale tutte le associazioni in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 117/2017 iscritte nella sezione delle Associazioni di promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Gli statuti delle società ed associazioni sportive dilettantistiche e le relative variazioni sono approvate dal Consiglio Nazionale dell'Ente, e devono essere conformi alle norme ed alle direttive del CONI, secondo quanto disposto al precedente comma 1). Gli statuti degli enti e delle associazioni diverse dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche devono essere conformi alle previsioni del Codice Civile e/o del D. Lgs. n. 117/2017 (se Enti del Terzo settore), nonché allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Ente.

Tali organismi, devono essere retti da uno statuto a base democratica ed amministrate da soggetti eletti, che devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura e che non abbiano riportato, anche in sede di patteggiamento, condanne penali, passate in giudicato, a pene detentive superiori a un anno per delitti dolosi e che non siano stati radiati dal Centro medesimo o da Federazioni sportive nazionali, da Discipline Sportive associate o abbiano riportato comunque sanzioni per utilizzo di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive in base alla disciplina della materia stabilita dal CONI.

Le Associazioni che richiedono l'affiliazione devono avere soci che abbiano sottoscritto regolare domanda accettando le relative norme statutarie, secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Gli Organismi di base perdono la qualifica di associato per:

- 1) Recesso;
- 2) Scioglimento volontario;
- 3) Mancata riaffiliazione o rigetto della domanda di rinnovo;
- 4) Inattività per un biennio;
- 5) Revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Nazionale Libertas per perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;
- 6) Radiazione motivata da gravi infrazioni statutarie e regolamentari, comminata dai competenti organi di giustizia.



La cessazione dell'affiliazione implica, anche per i soci dell'Organismo di base, la perdita della qualifica di tesserato e il venir meno di ogni diritto nei confronti del Centro.

La perdita della qualifica di tesserato, oltre che per cessazione dell'affiliazione dell'associazione, si verifica per:

- a) Mancato rinnovo annuale del tesseramento;
- b) Decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- c) Ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti organi di giustizia;
- d) Dimissioni.

In ogni caso di cessazione gli affiliati debbono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla Libertas e agli altri affiliati.

I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati sono personalmente responsabili e solidamente tenuti all'adempimento degli obblighi suddetti e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme sociali per l'inosservanza degli stessi.

Art. 6

TESSERATI

Le persone fisiche associate alle Associazioni affiliate acquisiscono la qualità di tesserati del Centro attraverso il tesseramento.

Non sono disposte limitazioni di cui all'Art 35, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

Ai sensi del successivo art. 19 possono essere nominati anche tesserati ad honorem senza diritto di voto.

Nei casi e con le modalità previste nel Regolamento di giustizia sia le Associazioni che i singoli soci possono essere sospesi temporaneamente ed in via cautelare.

E' sancito il divieto di tesseramento per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

E' sancito, inoltre, il divieto di tesseramento per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

A tal fine da parte della Segreteria dell'Ente sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

Art. 7

DIRITTI E DOVERI

Le Associazioni affiliate sono tenute ad osservare ed a far osservare ai propri soci e tesserati al Centro, lo Statuto ed i Regolamenti della Libertas, nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi, adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni degli organi della Libertas ed inoltre attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI di cui all'Art 13, commi 1 e 2, dei Principi Fondamentali degli statuti degli Enti di Promozione Sportiva e al Codice Etico emanato dal CSN Libertas.

Ogni associato ha diritto ad un voto e ha diritto:

- a) di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) di partecipare all'attività sportiva in base ai relativi regolamenti;
- c) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni disposte dalla Libertas, anche attraverso convenzioni con Enti pubblici o privati;
- d) di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori presso la sede, previa richiesta scritta e motivata alla Giunta Nazionale che deciderà nel rispetto del principio di correttezza, buona fede e del dovere di tutela dei dati forniti e nel rispetto delle norme sulla privacy degli altri associati e tesserati.

I soci delle Associazioni hanno il dovere di attenersi alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, ed hanno il diritto di partecipare all'attività sociale attraverso le rispettive Associazioni affiliate e di concorrere, se in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, alle cariche sociali elettive.



I soci dell'Ente, iscritti nel libro soci, regolarmente affiliati alla data di convocazione dell'Assemblea ed in regola con il pagamento delle quote di affiliazione e tesseramento, hanno diritto di voto. Il diritto di voto è disciplinato dal Regolamento Organico dell'Ente.

Art. 8

AFFILIAZIONI E TESSERAMENTO

Le Associazioni devono annualmente provvedere al rinnovo dell'affiliazione e del tesseramento nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento organico e nel rispetto del presente Statuto.

La domanda di affiliazione è presentata dall'Organismo di base al Centro Nazionale, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Organico. Con il perfezionamento della procedura di affiliazione, l'Organismo di base sarà associato al Centro Nazionale.

TITOLO II

ORGANI

CAPITOLO I

Art. 9

ORGANI CENTRALI, STRUTTURE TERRITORIALI ED ORGANI DI GIUSTIZIA

Sono Organi Centrali:

- a) L'Assemblea Nazionale;
- b) Il Presidente Nazionale;
- c) Il Consiglio Nazionale;
- d) La Giunta Nazionale;
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti (Organo di controllo);
- f) il Revisore dei Conti o la società di revisione, nei casi previsti dall'articolo 31 del D. Lgs. n. 117/2017;
- g) La Consulta Nazionale dei Delegati.

Sono Strutture Territoriali:

- a) Il Centro Regionale;
- b) Il Centro Provinciale;
- c) Il Centro Comunale;
- d) Il Delegato Regionale;
- e) Il Delegato Provinciale;
- f) Il Delegato Comunale;
- g) I Coordinatori della Libertas all'Estero.

Sono Organi di Giustizia:

- a) L'Ufficio Nazionale Inquirente e Requirente;
- b) La Commissione Nazionale Giudicante;
- c) La Commissione Nazionale di Appello.

È Organismo centrale la Conferenza Nazionale dei Presidenti Regionali.

All'interno del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale deve essere garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti degli organi stessi, nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.

Le competenze esclusive di detti Organi non sono delegabili.

In caso di scioglimento o di altro grave impedimento le Strutture Territoriali possono essere temporaneamente sostituite da Commissari straordinari.

Per lo svolgimento di compiti specifici possono essere, altresì, istituite Commissioni Nazionali.

Gli Organi del Centro Nazionale Sportivo Libertas APS durano in carica un quadriennio olimpico. I componenti sono rieleggibili per più mandati.

CAPITOLO II

Art. 10



ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberante del Centro Nazionale e delibera in ordine agli obiettivi ed alle linee generali dell'attività del Centro, approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Partecipano all'Assemblea Nazionale, con diritto di voto singolo, i delegati eletti, secondo quanto previsto dal successivo art. 11, dalle Associazioni nelle Assemblee Regionali.

Hanno diritto di partecipare e possono prendere la parola, ma senza diritto al voto, il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale, il Vicario, i Componenti del Consiglio Nazionale, i Presidenti Regionali e Provinciali, i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i Componenti degli Organi di giustizia ed i Coordinatori della Libertas all'Estero.

Il Presidente, inoltre, può invitare a partecipare all'assemblea i rappresentanti degli enti riconosciuti ai sensi degli art. 1 e 2 del presente Statuto, nonché personalità del mondo sportivo e sociale.

In ogni caso non può essere presente in Assemblea chiunque stia scontando sanzioni di inibizione o di squalifica irrogata dagli organi di giustizia sportiva o appartenga ad Associazioni non in regola con il pagamento delle quote.

Per la celebrazione delle Assemblee nazionali elettive o straordinarie elettive oppure per le Assemblee straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, si possono adottare sistemi di voto in forma elettronica in presenza ovvero in forma elettronica a distanza secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura. A tali fini la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi.

Art. 11

ASSEMBLEA – VOTI

In occasione della partecipazione alle assemblee e per eleggere i delegati all'Assemblea Nazionale ad ogni Associazione o ad altro soggetto aderente regolarmente affiliato, e che al momento della data di convocazione delle Assemblee abbia maturato una anzianità minima di affiliazione di tre mesi e che svolge attività statutariamente prevista secondo le indicazioni del Regolamento organico, spetta un solo voto.

All'Assemblea Nazionale la partecipazione con diritto ad un voto è riconosciuta ai delegati eletti nelle assemblee Regionali, nella misura di 1 delegato ogni 100 associazioni aventi diritto a voto.

Per ogni frazione uguale o superiore, al minimo di 51 associazioni viene assegnato un ulteriore delegato.

Alle regioni che non raggiungono 100 associazioni viene attribuito 1 delegato.

Alle province di Trento e Bolzano viene comunque garantita la presenza di almeno un delegato qualunque sia il numero di voti attribuiti.

I delegati eletti nelle assemblee regionali durano in carica per il quadriennio olimpico.

I Presidenti e i Consiglieri Regionali, nonché i candidati alle cariche elettive, non possono essere eletti delegati.

I delegati decadono in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Nazionale.

In ogni caso di dimissioni o in caso di impedimento definitivo, per qualsiasi causa, dei delegati eletti dall'assemblea regionale, si provvederà al reintegro con il primo dei non eletti nell'assemblea regionale interessata purché quest'ultimo abbia riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto. Nel caso di impossibilità si dovrà convocare entro 60 gg. e celebrare entro i successivi 30 gg. l'assemblea regionale per eleggere il sostituto.

Ai sensi dell'art. 41, comma 10 e dell'art. 25, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna, viene approvato dalla Consulta Nazionale dei delegati di cui all'articolo 12 del presente statuto.

Art.12

CONSULTA NAZIONALE DEI DELEGATI

L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva elegge, nel suo seno, 10 Delegati che formano la Consulta Nazionale dei Delegati. I Delegati eletti durano in carica per un quadriennio olimpico. In caso di dimissioni o impedimento definitivo dei Delegati eletti componenti della Consulta, si provvederà al reintegro con il primo dei non eletti



che abbia conseguito almeno la metà dei voti dell'ultimo degli eletti; nel caso di assenza di sostituti si provvederà al reintegro attraverso la convocazione dell'Assemblea Nazionale straordinaria.

La Consulta Nazionale dei Delegati è convocata annualmente dal Presidente Nazionale e si riunisce entro il 30 aprile per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'anno precedente o bilancio di esercizio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.

Approva, altresì, annualmente il bilancio sociale, ai sensi dell'art.13 del CTS.

La convocazione della Consulta può essere effettuata a mezzo lettera raccomandata, e-mail con conferma di lettura o PEC ed eventuale pubblicazione sul sito internet ufficiale, almeno 30 giorni prima della data fissata.

Le deliberazioni della Consulta in prima ed in seconda convocazione sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei membri. Qualora non venga raggiunto il quorum per la legittima costituzione della Consulta dei Delegati, la stessa verrà riconvocata dal Presidente entro 10 giorni.

Il bilancio consuntivo non approvato dalla Consulta Nazionale dei Delegati comporta la decadenza degli Organi centrali (Presidente, Giunta Nazionale, Consiglio Nazionale.) Il Presidente ed il Consiglio Nazionale rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche che deve celebrarsi entro 90 giorni.

I Delegati aspiranti alla carica elettiva della Consulta dovranno far pervenire la loro candidatura entro le ore 14.00 del ventesimo giorno precedente l'Assemblea Nazionale Elettiva.

Per la Commissione Verifica Candidature e per la Commissione Verifica Poteri vale quanto stabilito dal successivo art.13.

Il Presidente, o chi ne fa le veci, che ha convocato la Consulta dei Delegati, preso atto del Verbale della Commissione Verifica Poteri, dichiara aperta la seduta assumendone provvisoriamente la presidenza. Invita quindi gli aventi diritto a voto a deliberare sugli eventuali ricorsi presentati alla Commissione Verifica Poteri. La relativa votazione avviene per alzata di mano, salvo diversa determinazione della Consulta dei Delegati, esclusi i ricorrenti. Una volta definiti tutti i ricorsi, il Presidente o chi ne fa le veci dà lettura dell'attuale composizione della Consulta dei Delegati ed invita ad eleggere nel suo seno:

- a) Il Presidente
- b) Il Vice Presidente

Svolge le funzioni di segretario il Segretario Generale dell'Ente o suo delegato.

Il Presidente della Consulta dei Delegati:

- a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e far rispettare;
- b) ha autorità illimitata su questione di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano la Consulta dei Delegati;
- c) regola l'ordine e la durata degli interventi, con l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
- d) determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dal presente Statuto;
- e) controlla la rispondente stesura del verbale della Consulta dei Delegati e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

Le riunioni della Consulta Nazionale e quelle periferiche potranno essere tenute anche in video-conferenza, purché siano rispettate le condizioni previste dall'art. 25 dello Statuto.

Art.13

ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA

L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva è convocata, dal Presidente Nazionale, e celebrata ogni quattro anni, entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi.

L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva elegge, tra i soci, con voto espresso segretamente e con pubblico scrutinio:

- 1) Il Presidente Nazionale;
- 2) Il Vice Presidente Nazionale Vicario;



3) 16 Consiglieri Nazionali;

4) n. 10 componenti la Consulta Nazionale dei Delegati.

5) Organi di giustizia di cui all'art. 29 e ss. del presente Statuto.

L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva elegge, inoltre, anche fra non soci:

1) Il Presidente, 2 membri effettivi e 2 supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti e, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti di cui all'articolo 28 del presente statuto.

La convocazione dell'Assemblea può essere effettuata, a mezzo pec, raccomandata a/r o ogni altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione ed eventuale pubblicazione sul sito internet ufficiale, almeno 30 giorni prima della data fissata.

I soci aspiranti alle cariche elettive previste dovranno far pervenire la loro candidatura entro le ore 14.00 del ventesimo giorno precedente la celebrazione dell'Assemblea elettiva. I soci aspiranti alle cariche elettive possono presentare la loro candidatura per una sola carica. Le candidature devono essere individuali.

La Commissione Verifica Poteri, composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque elementi non candidati, nominata dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente svolgerà le proprie procedure secondo gli orari che saranno indicati nella convocazione dell'Assemblea.

Nella prima riunione, tra i componenti, si eleggerà il Presidente ed il Segretario della Commissione che stilerà apposito verbale che dovrà essere controfirmato da tutti i componenti.

Di ogni questione controversa decide, in prima istanza, la Commissione Verifica Poteri ed in immediato e definitivo appello l'Assemblea stessa.

La Commissione Verifica Poteri:

1. accerta l'identità dei partecipanti all'Assemblea aventi diritto a voto;

2. accerta l'identità dei partecipanti all'Assemblea senza diritto di voto;

3. redige apposito verbale di tutte le operazioni effettuate e lo consegna al Presidente dell'Assemblea.

L'accertamento dell'identità dei partecipanti alle assemblee dovrà essere effettuato attraverso idoneo documento di riconoscimento personale.

La Commissione Verifica Poteri, nell'esercizio delle sue funzioni, constata la presenza dei Delegati all'Assemblea, redige apposito verbale di tutte le operazioni effettuate e riferisce al Presidente dell'Assemblea su tutte le posizioni considerate irregolari ai fini della partecipazione, dell'esercizio di voto e su tutte le eventuali contestazioni.

La Commissione Verifica delle Candidature, nominata dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente, all'atto della indizione della Assemblea, è composta da tre componenti, non candidati. La Commissione provvederà alla verifica, approvando o meno le candidature motivando la sussistenza o non dei requisiti, per la convalida o per l'eventuale esclusione. L'esclusione dovrà essere comunicata almeno dieci giorni prima dell'Assemblea Nazionale e potrà essere impugnata, entro due giorni dalla comunicazione, con atto scritto e motivato, verso la Commissione Nazionale d'Appello, la quale, nei successivi cinque giorni, dovrà deliberare in via definitiva.

I componenti gli Organi direttivi di gestione dell'Ente non possono rappresentare i soggetti affiliati votanti né direttamente, né, qualora previsto, per delega, in occasione della celebrazione dei congressi/assemblee o comunque di riunioni di Organi che deliberano in ordine all'approvazione del bilancio consuntivo.

Ogni delegato potrà esprimere una sola preferenza per l'elezione del Presidente Nazionale, del Vicepresidente Nazionale Vicario e del Presidente del Collegio dei Conti Nazionale. Relativamente all'elezione dei Consiglieri Nazionali e dei membri della Consulta Nazionale dei Delegati, di cui all'art.12, si potranno esprimere 3 preferenze. E' esclusa la possibilità di rilascio di deleghe.

Le modalità di elezione degli altri componenti degli organi sociali sono disciplinate dal Regolamento Organico. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova



che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art.14

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente Nazionale su conforme deliberazione del Consiglio Nazionale:

- a) per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) per gravi e motivate circostanze;
 - c) per la promozione di eventuali azioni di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi sociali;
 - d) su richiesta della metà più uno dei componenti del Consiglio Nazionale;
 - e) su richiesta di un decimo delle Associazioni aventi diritto a voto;
 - f) su proposta di scioglimento del Centro Nazionale Sportivo Libertas APS presentata secondo quanto stabilito dal successivo art. 17.
 - g) per deliberare sugli altri oggetti attribuiti per legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- L'Assemblea Nazionale è altresì convocata, in seduta straordinaria, dall'organo statutariamente competente per eleggere, in caso di decadenza anticipata, il Presidente ed i membri del Consiglio Nazionale nei termini previsti dall'art.22.

Art.15

ASSEMBLEE NAZIONALI

COSTITUZIONE – DELIBERAZIONE

L'Assemblea Nazionale – Ordinaria e Straordinaria elettiva – è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei delegati, in seconda convocazione con la presenza non inferiore al 35% dei delegati aventi diritto di voto, fatte salve le previsioni statutarie di cui al successivo art. 33.

Nel caso in cui l'Ente abbia più di 5.000 (cinquemila) affiliati il quorum costitutivo, in seconda convocazione, si raggiunge con la presenza non inferiore al 20% dei delegati aventi diritto di voto.

L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti validamente espressi, salvo i casi statutariamente previsti.

Art.16

MODIFICHE STATUTARIE

Le proposte di modifica allo statuto, analiticamente formulate in modo specifico e possibilmente in forma di emendamento allo Statuto vigente, devono essere presentate al Consiglio Nazionale da associazioni rappresentanti almeno la metà più uno delle Associazioni aventi diritto a voto.

Il Consiglio Nazionale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

Il Consiglio Nazionale può anche indire, su propria iniziativa, o su richiesta motivata della Giunta Nazionale, l'Assemblea Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.

Il Consiglio Nazionale, nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto a voto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello statuto.

Per l'approvazione delle proposte di modifica allo statuto è necessaria la presenza, in prima convocazione, di almeno due terzi dei delegati ed, in seconda convocazione, con la presenza non inferiore al 20% dei delegati aventi diritto di voto. Le proposte sono approvate con la maggioranza dei voti validamente espressi dai presenti.

Le eventuali modifiche devono essere sottoposte all'approvazione ai fini sportivi del CONI.



Art.17

SCIoglIMENTO

La deliberazione per la cessazione, lo scioglimento o l'estinzione dell'associazione, nonché per la devoluzione del patrimonio residuo dovrà essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea, che delibera lo scioglimento dell'associazione, nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua alla liquidazione stessa.

In caso di estinzione o scioglimento dell'ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta che l'Ente è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ORGANI NAZIONALI

CAPITOLO III

Art.18

CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è l'organo direttivo di gestione del Centro Nazionale ed è composto: dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente Vicario, da 16 Consiglieri eletti nell'Assemblea Nazionale.

Il Consiglio Nazionale:

- a. elegge, nella prima riunione e nel suo seno, fra gli eletti, 3 componenti della Giunta Nazionale e 3 Vice Presidenti Nazionali; ogni Consigliere può esprimere fino ad un massimo di due preferenze;
 - b. gestisce e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Nazionale;
 - c. stabilisce le direttive generali del Centro Nazionale Sportivo Libertas APS, coordinandone l'attività ed i programmi, nell'ambito delle direttive assembleari;
 - d. nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale, la cui partecipazione senza diritto di voto è sancita dal successivo art.20;
 - e. formula direttive alla Giunta Nazionale per l'esercizio dell'amministrazione;
 - f. cura e vigila sull'andamento e lo sviluppo del Centro Nazionale;
 - g. approva il bilancio preventivo e le relative variazioni nei termini previsti dalla normativa vigente;
 - h. delibera il bilancio consuntivo o di esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico o rendiconto gestionale, dalla relazione di missione e dal bilancio sociale, ove predisposto ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, entro il 31 marzo di ogni anno, salvo termini diversi disposti dalla normativa in vigore, da sottoporre all'approvazione della Consulta Nazionale dei Delegati di cui all'art.12, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
 - h. bis provvede annualmente a definire un elenco delle discipline sportive praticate dandone comunicazione al CONI ed ai propri affiliati e tesserati.
- Il Bilancio di Previsione, ed il Bilancio Consuntivo, approvato dalla Consulta Nazionale dei Delegati, vanno presentati alla Giunta Nazionale del CONI.
- Al Bilancio Consuntivo deve essere allegata una relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI;
- i. emana Regolamenti di attuazione del presente Statuto;
 - j. ratifica, su parere del Segretario Generale previo un controllo di legittimità, le delibere assunte dalle Assemblee periferiche per l'elezione dei propri organi e decide eventuali ricorsi;
 - k. decide su eventuali ricorsi avverso le delibere della Giunta Nazionale;
 - l. ratifica le delibere della Giunta Nazionale, adottate in via d'urgenza;



- m. ratifica la nomina dei Commissari Straordinari Regionali, Provinciali e Comunali, di competenza della Giunta Nazionale;
- n. nomina, su proposta del Presidente, i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Verifica Candidature;
- o. concede l'amnistia e l'indulto determinandone i limiti e le condizioni.
- p. propone all'Assemblea straordinaria le modifiche statutarie di cui all'art.16.
- q. revoca l'affiliazione degli associati per perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione. Entro 60 giorni il Consiglio Nazionale deve motivare la deliberazione di revoca della affiliazione e deve comunicarla agli interessati.

Art.19

"TESSERATI AD HONOREM"

L'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Nazionale o del Presidente, può nominare "Tesserati ad honorem" personalità anche di nazionalità straniera che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei riguardi del Centro Nazionale.

Art.20

CONSIGLIO NAZIONALE – PARTECIPANTI

Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano senza diritto di voto:

- a) i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) il Segretario Generale;
- c) il Coordinatore della Conferenza Nazionale dei Presidenti Regionali.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale anche persone qualificate sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art.21

CONSIGLIO NAZIONALE – CONVOCAZIONI

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale almeno quattro volte l'anno. La convocazione del Consiglio può essere effettuata a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, e mail, pubblicazione sul sito internet ufficiale, o altri mezzi idonei ad assicurarne la certezza della ricezione, almeno 10 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza, il Consiglio Nazionale potrà essere convocato entro 24 ore, purché siano presenti tutti i componenti del Consiglio Nazionale, in modalità on-line e/o di presenza. In tale ipotesi, potranno essere adottate le delibere solo in presenza di tutti i componenti del Consiglio Nazionale.

Esso inoltre può essere convocato ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno, o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Nazionale delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio Nazionale decide a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

In caso di decadenza o dimissioni di uno o più membri del Consiglio Nazionale, si provvederà al reintegro con il primo o i primi dei non eletti che abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto.

Qualora non sia possibile, si provvede all'elezione suppletiva in occasione della prima Assemblea Nazionale successiva.

I componenti del Consiglio Nazionale eletti o chiamati in sostituzione restano in carica fino alla scadenza del quadriennio per il quale erano stati eletti i componenti sostituiti.

Nel caso in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo deve essere celebrata, entro 90 giorni dall'evento, un'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche.

Le riunioni del Consiglio Nazionale, così come quelle periferiche, potranno essere tenute anche in video-conferenza, purché siano rispettate le condizioni previste dall'art. 25 dello Statuto.



Art.22

CONSIGLIO NAZIONALE – DECADENZA

Il Consiglio Nazionale decade:

1) Per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente:

a) impedimento temporaneo del Presidente: esercizio della funzione da parte del Vice Presidente fino al termine dell'impedimento che non può superare 6 mesi. Qualora tale impedimento superi detto termine, si ha la decadenza immediata del Consiglio e della Giunta ed il Vice Presidente Vicario provvederà alla convocazione dell'Assemblea straordinaria;

b) in caso di dimissioni del Presidente:

si avrà la decadenza immediata del Presidente, della Giunta e del Consiglio Nazionale. Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente Vicario.

2) Per la mancata approvazione del bilancio consuntivo annuale da parte della Consulta Nazionale dei Delegati di cui all'art.12. Al Presidente unitamente al Consiglio Nazionale spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea elettiva straordinaria.

3) Per dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Nazionale.

In caso di dimissioni contemporanee, presentate in un arco temporale inferiore a gg.7, della metà più uno dei componenti il Consiglio: decadenza immediata del Consiglio, della Giunta e del Presidente. Al Presidente spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria.

Nelle ipotesi di cui ai punti 2 – 3 alla convocazione dell'assemblea per il rinnovo delle cariche provvederà il Presidente, mentre nelle ipotesi di cui al punto 1, alla convocazione dell'assemblea provvederà il Vice Presidente Vicario.

In tutte le ipotesi di cui al presente articolo, l'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche dovrà essere convocata entro 60 giorni e celebrata nei successivi 30 giorni.

Qualora non vengano rispettati i termini di cui ai punti 1-2-3, alla convocazione dell'assemblea provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti entro 30 giorni dalla scadenza dei termini predetti, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Le dimissioni che determinano la decadenza degli organi sono irrevocabili.

La decadenza del Presidente e del Consiglio Nazionale si estende anche alla Giunta Nazionale e non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti, all'organo deputato alla revisione dei conti (se nominato) e agli Organi di giustizia che restano in carica fino alla scadenza del quadriennio.

Non può essere eletto membro del Consiglio Nazionale, e se eletto decade, chi si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile.

Il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri Nazionali eletti nel corso del quadriennio cessano dalla carica con la scadenza del quadriennio medesimo.

Art.23

CONFERENZA NAZIONALE DEI PRESIDENTI REGIONALI

La Conferenza Nazionale dei Presidenti Regionali si riunisce almeno due volte l'anno ed esprime il proprio parere, obbligatorio, non vincolante, sulla programmazione dell'Ente, sul bilancio preventivo, sul bilancio consuntivo, sul bilancio sociale (quando sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno) e sui regolamenti di attuazione del presente statuto.

Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta lo ritiene opportuno il Presidente o il Consiglio Nazionale, per esprimere pareri su specifici argomenti e problemi dell'Ente.

La Conferenza Nazionale dei Presidenti Regionali è presieduta dal Presidente Nazionale o da suo delegato.

La Conferenza dei Presidenti Regionali elegge nel suo seno un Coordinatore che partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale.

Il Presidente Regionale può delegare, di volta in volta, il Vice Presidente Regionale alla partecipazione.



CAPITOLO IV

Art.24

PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Ente.

- 1) Convoca l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria;
 - 2) Convoca e presiede il Consiglio Nazionale, la Giunta Nazionale e la Conferenza Nazionale dei Presidenti Regionali;
 - 3) Propone la nomina del Segretario Generale al Consiglio Nazionale;
 - 4) Vigila e controlla gli Uffici del Centro;
 - 5) Cura, con la collaborazione della Giunta Nazionale, l'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio del Centro di cui è responsabile nei confronti dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale;
 - 6) Adotta in via d'urgenza le deliberazioni di competenza della Giunta Nazionale, che debbono essere sottoposte a ratifica nella prima riunione successiva all'adozione. La mancata ratifica implica l'annullamento delle deliberazioni adottate;
 - 7) Può concedere la grazia a coloro ai quali siano state irrogate le sanzioni della sospensione o della radiazione. Nel caso di soggetti sospesi deve essere stata scontata almeno la metà della sanzione irrogata; nei casi di radiazione devono essere trascorsi cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva;
 - 8) Propone alla Giunta la nomina dell'Addetto Stampa;
 - 9) Può invitare alle riunioni degli organi da lui presieduti le persone che ritiene utile sentire per la trattazione di determinati argomenti;
 - 10) Esercita le altre funzioni e gli altri compiti previsti dallo Statuto;
 - 11) In caso di assenza o di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente Nazionale Vicario.
- Al Presidente Nazionale può essere riconosciuto un corrispettivo.

CAPITOLO V

Art.25

LA GIUNTA NAZIONALE

La Giunta Nazionale è l'Organo di amministrazione ed esecutivo dell'Ente.

La Giunta Nazionale è convocata almeno 5 giorni prima della data fissata a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, e mail, pubblicazione sul sito internet ufficiale, o altri mezzi idonei ad assicurarne la certezza della ricezione. In caso di urgenza 2 giorni prima della data fissata.

La Giunta Nazionale è composta da:

- a) il Presidente Nazionale;
- b) il Vice Presidente Vicario;
- c) tre componenti eletti tra i Consiglieri Nazionali

Le riunioni della Giunta Nazionale sono valide con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il Presidente o il Vice Presidente Vicario, e decide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. In caso di dimissioni, da membro di Giunta, di uno dei componenti eletti, il Consiglio Nazionale elegge, nella prima riunione utile, i componenti mancanti.

Alle riunioni della Giunta Nazionale partecipa il Segretario Generale, con la funzione di segretario.

Alle riunioni della Giunta assiste il Collegio dei Revisori dei Conti attraverso i membri effettivi.

Le riunioni della Giunta Nazionale, così come quelle periferiche, potranno essere tenute anche in video-conferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) che la Giunta sia convocata in un luogo esattamente individuato;
- b) che siano presenti il Presidente ed il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- c) che sia stata inviata a ciascun partecipante la documentazione inerente tutti gli argomenti all'ordine del giorno;



d) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;

e) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione ed esercitare il diritto di voto.

Del rispetto delle predette condizioni dovrà essere dato atto nel relativo verbale di Giunta.

La Giunta Nazionale provvede all'esercizio di ordinaria amministrazione secondo le direttive del Consiglio Nazionale.

Delibera su istruttoria delle strutture territoriali in ordine alle domande di affiliazione e di rigetto della domanda di rinnovo degli associati. Entro 60 giorni la Giunta Nazionale deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di affiliazione e deve comunicarla agli interessati. Entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, l'aspirante associato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima riunione utile.

La deliberazione è annotata sul libro degli associati.

La Giunta inoltre:

1) adotta in via di urgenza le deliberazioni, di competenza del Consiglio Nazionale, che dovranno essere sottoposte alla sua ratifica nella prima riunione successiva;

2) cura l'applicazione dei programmi tecnici;

3) vigila sul funzionamento dei Settori e delle Commissioni;

4) predispone il bilancio di previsione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico o rendiconto gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; documenta altresì il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

5) individua le attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dal Centro, nel rispetto dei criteri e limiti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Predispone il bilancio sociale, al ricorrere dell'obbligo previsto dall'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017 o per facoltà, da sottoporre al Consiglio Nazionale per l'approvazione.

6) approva la variazione di distribuzione di spesa dei capitoli di bilancio di previsione riferita ai singoli titoli, senza modificare l'importo del titolo complessivo del bilancio di Previsione.

7) nomina, su proposta del Presidente, l'addetto stampa;

8) formula proposte in ordine alle delibere attribuite alla competenza del Consiglio Nazionale;

9) esercita tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento;

10) adotta impegni di spesa ed accertamenti di entrate in merito a tutti i capitoli previsti nel bilancio di previsione secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale e nei limiti di quanto previsto nel bilancio di previsione;

11) la Giunta può delegare il Presidente alla gestione diretta di alcuni capitoli di spesa attraverso delibere. Tali delibere devono essere comunicate alla Giunta nella prima riunione utile;

12) nomina le Commissioni Tecniche Nazionali;

13) determina annualmente la quota di affiliazione e tesseramento tenendo presente le indicazioni che scaturiscono dal bilancio di previsione;

14) approva la costituzione dei Centri Regionali, Provinciali e Comunali e le variazioni al proprio inquadramento giuridico, come stabilito dall'articolo 38, comma 3, del presente Statuto;

15) nomina il Delegato Regionale, il Delegato Provinciale e il Delegato Comunale;

16) nomina, su proposta del Presidente, i coordinatori della Libertas all'Estero;

17) cura l'applicazione contrattuale dei dipendenti in particolare: retribuzioni, assunzioni e licenziamenti;

18) istituisce o riconosce, a seguito di apposita convenzione, gli autonomi organismi aderenti di cui all'art. 1;

19) può sciogliere, per accertate gravi carenze di funzionamento, per gravi irregolarità di gestione, o per gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento sociale, i Consigli Provinciali, Comunali e Regionali provvedendo alla nomina di Commissari straordinari che dovranno provvedere, entro 90 gg., alla convocazione e celebrazione dell'Assemblea straordinaria per la ricostituzione degli organi decaduti. Tale provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio Nazionale.



20) nomina commissari ad acta Comunali, Provinciali e Regionali. Tale provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio Nazionale.

La Giunta decade con la decadenza del Consiglio Nazionale.

CAPITOLO VI

Art.26

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Nazionale.

Il Segretario Generale collabora con il Presidente e la Giunta Nazionale, dirige e coordina il lavoro degli Uffici del Centro Nazionale. Tiene i rapporti con le Strutture periferiche ed esegue le delibere del Consiglio Nazionale, del Presidente, della Giunta Nazionale.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale, della Giunta Nazionale, della Conferenza Nazionale dei Presidenti Regionali e delle Assemblee Nazionali in qualità di segretario.

Esprime, nelle predette riunioni, il proprio parere di legittimità sugli atti.

Provvede alla regolare tenuta dei relativi verbali ed è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili del Centro.

Il Personale dell'Ente dipende gerarchicamente dal Segretario Generale.

In caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Segretario Generale.

In caso di presentazione della propria candidatura alle cariche elettive nazionali, il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale dovranno dimettersi all'atto dell'indizione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, intendendo le dimissioni definitive ed irrevocabili. Il Presidente nominerà temporaneamente un Segretario supplente che durerà in carica fino alla nomina del nuovo Segretario Generale.

CAPITOLO VII

Art.27

ORGANO DI CONTROLLO

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo del Centro Nazionale Sportivo Libertas APS. Esso è composto dal Presidente, da 2 componenti effettivi e da 2 supplenti.

I Componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori legali e possono essere scelti tra soggetti non tesserati.

Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Il Presidente del Collegio è eletto, in tale sua qualità, dall'Assemblea.

Sono pure eletti in Assemblea i due revisori effettivi ed i due supplenti.

Il Collegio Revisori dei Conti ha il compito di:

- 1) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi del Centro;
- 2) accertare la regolare tenuta della contabilità del Centro;
- 3) redigere una relazione al bilancio preventivo e al bilancio di esercizio, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
- 4) verificare periodicamente l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà.
- 5) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 28, comma 1, la revisione legale dei conti.
- 6) Il Collegio dei Revisori dei conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale, se obbligatorio o ritenuto opportuno, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale (se esistente) dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.



Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti. Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori e delibera a maggioranza assoluta.

Le riunioni del Collegio sindacale possono essere tenute anche in video-conferenza, nel rispetto delle condizioni previste dalle lettere a) b) c) d) e) dell'art.25, 6° comma.

I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere invitati formalmente alle riunioni degli Organi deliberanti del Centro e parteciparvi.

In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti si provvederà all'integrazione nella prima Assemblea utile, se prevista entro i successivi 120 giorni, altrimenti si provvede alla convocazione di apposita assemblea che dovrà essere celebrata entro 90 giorni dall'evento.

In caso di cessazione o sostituzione del Presidente, ne svolge le funzioni il componente effettivo più anziano di età sino alla prossima Assemblea.

In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente, ne svolge le funzioni il componente effettivo più anziano di età.

In caso di vacanze, per qualsiasi motivo, tra i singoli revisori effettivi, si provvede all'integrazione dell'organo effettuando le sostituzioni con i membri supplenti.

In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni di cui sopra, qualora le vacanze siano in numero tale da non consentire il normale funzionamento dell'organo, si provvederà all'integrazione alla prima Assemblea utile se prevista entro i successivi 120 giorni, altrimenti si provvede alla convocazione di apposita assemblea che dovrà essere celebrata entro 90 giorni dall'evento.

Il Presidente ed i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti decadono conformemente a quanto stabilito dal Codice Civile.

Art. 28

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Laddove l'incarico della revisione legale dei conti non sia affidato all'Organo di controllo e al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea Nazionale nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

CAPITOLO VIII

Art.29

ORGANI DI GIUSTIZIA

Sono Organi di Giustizia:

- a) l'Ufficio Nazionale Inquirente e Requirente;
- b) la Commissione Nazionale Giudicante;
- c) la Commissione Nazionale di Appello.

Il termine massimo sia per la conclusione delle indagini che per i procedimenti di 1° e 2° grado, da parte degli organi di giustizia, è stabilito in 90 giorni.

Art.30

UFFICIO NAZIONALE INQUIRENTE E REQUIRENTE

Le funzioni di inquirente e requirente davanti agli Organi di Giustizia dell'Ente sono attribuite all'Ufficio Nazionale Inquirente e Requirente.

L'Ufficio è composto dal Procuratore e da massimo due sostituti.

L'Ufficio svolge le istruttorie relative a fatti configuranti violazioni di norme statutarie e/o regolamentari e, se non ritiene di archiviare gli atti, esercita con provvedimento motivato l'azione disciplinare davanti agli organi giudicanti.

L'Ufficio svolge istruttorie in merito alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, trasmettendo gli atti agli Organi di Giustizia competenti.



Art.31

COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICANTE

La Commissione Nazionale Giudicante è organo di 1° grado ed è composta da:

- a) il Presidente;
- b) 2 membri effettivi, dei quali uno con funzioni di segretario, e 2 supplenti;

La Commissione giudica, in base agli atti trasmessi dall'Ufficio Nazionale Inquirente e Requirente, ma può svolgere ulteriori indagini o restituire gli atti all'Ufficio Nazionale Inquirente e Requirente per ulteriori accertamenti.

Avverso le decisioni della Commissione Nazionale Giudicante è consentito il ricorso alla Commissione Nazionale di Appello.

La Commissione Nazionale Giudicante pronuncia le sue decisioni, a maggioranza, con la partecipazione del Presidente e di due componenti.

Art.32

COMMISSIONE NAZIONALE DI APPELLO

La Commissione Nazionale di Appello è organo di 2° grado. E' composta dal Presidente, da 2 membri effettivi e da 2 supplenti.

La Commissione Nazionale di Appello decide sui ricorsi avverso le decisioni adottate dalla Commissione Nazionale Giudicante.

La Commissione Nazionale d'Appello risolve, in via definitiva, i conflitti di competenza tra Organi del Centro e le decisioni di incompatibilità e decadenza secondo quanto previsto dall'art.56.

Le decisioni della Commissione Nazionale di Appello sono definitive, la stessa giudica, a maggioranza, con la presenza del Presidente e di due componenti.

Art.33

NORME COMUNI

Il Presidente è eletto, anche in caso di ballottaggio, con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche e con esclusione dei voti nulli.

I Presidenti ed i Componenti degli Organi Direttivi nazionali e territoriali durano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati fermo restando quanto previsto al successivo comma 4.

Coloro i quali assumono la funzione di Presidente o di componente di uno degli Organi Direttivi nel corso del quadriennio, restano in carica sino alla scadenza degli organi.

I Presidenti, sia nazionali sia territoriali regionali, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16, comma 2 del D.Lgs. 23 luglio 1999, n.242 e s.m.i. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea elettiva è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto a voto.

I componenti degli Organi di giustizia sono eletti dall'Assemblea Nazionale ed hanno tutti durata quadriennale ed il mandato è rinnovabile per non più di due volte. Possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati ed in base a criteri oggettivi di professionalità, fra Magistrati, Magistrati fuori ruolo, Magistrati Onorari ed Avvocati. In caso di necessità di sostituzione o di integrazione l'elezione ha effetto per il periodo residuo.

Con apposito Regolamento sono stabilite le procedure davanti agli Organi di giustizia nel rispetto del principio del contraddittorio e in modo tale da garantire l'esercizio del diritto di difesa.

Art.34

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le associazioni affiliate, i soci, i tesserati e gli associati in genere sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i regolamenti del Centro, nonché le delibere di tutti i suoi organi. Entrando a far parte del Centro si impegnano a non promuovere, per motivi inerenti l'attività praticata all'interno dell'Ente, azioni legali o interventi di estranei nei confronti di altri affiliati e associati, salva l'autorizzazione preventiva della Giunta Nazionale ed accettano espressamente che tutte le controversie, non rientranti nella competenza degli organi di giustizia, siano decise



da un collegio arbitrale di amichevoli compositori con le procedure e con gli effetti previsti nel Regolamento di Giustizia. Il Collegio arbitrale sarà composto da due membri scelti da ciascuna delle parti e da un Presidente nominato su indicazione congiunta dei due arbitri o, in caso di disaccordo, dalla Commissione Nazionale di Appello che provvederà alla nomina dell'arbitro quando una delle due parti sia inadempiente in tal senso. Il Collegio dovrà pronunciarsi entro 60 giorni dalla nomina del Presidente.

Su istanza motivata dell'interessato la Giunta Nazionale, per particolari motivi, può autorizzare una deroga ai commi precedenti. L'istanza si intende accolta se, trascorsi 60 giorni, non è stata respinta con provvedimento motivato.

L'inosservanza delle norme del presente articolo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione dall'Ente.

Art.35

PRINCIPI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

I soci sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e del Codice Etico emanato dal CNS Libertas APS. In particolare devono assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play", la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione.

L'Ente dovrà trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo istituito presso il CONI, secondo le modalità e per le finalità che saranno individuate con separato regolamento attuativo da adottarsi da parte della Giunta Nazionale.

In merito alle attribuzioni ed ai procedimenti in materia di doping si rinvia alle Norme Sportive Antidoping.

Art.36

SISTEMA DI GIUSTIZIA SPORTIVA

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Libertas hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sociale, nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.

2. È istituito presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport, organo di ultimo grado della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle assunte dal Giudice sportivo o dalla corte sportiva d'Appello che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro.

3. Il ricorso è ammesso avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia della Ente esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

4. Il procedimento è disciplinato dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

CAPITOLO IX

Art.37

STRUTTURE NAZIONALI: COMMISSIONI E SETTORI

Le modalità di funzionamento delle Commissioni e dei Settori Nazionali sono determinate dal Regolamento organico.

I Responsabili sono nominati dalla Giunta Nazionale.

CAPITOLO X

Art.38

STRUTTURE TERRITORIALI

Sono Strutture Territoriali del Centro Nazionale Sportivo Libertas:



- a) Il Centro Regionale;
- b) Il Centro Provinciale;
- c) Il Centro Comunale;
- d) Il Delegato Regionale;
- e) Il Delegato Provinciale;
- f) Il Delegato Comunale;
- g) I Coordinatori della Libertas all'Estero.

Le Strutture territoriali godono di autonomia amministrativa, contabile e gestionale, nel rispetto delle norme dettate dal CONI e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente e dalle norme statutarie, ma sono tenute a rendere conto agli organi nazionali della parte delle quote di affiliazione e tesseramento spettanti a questi ultimi e della utilizzazione dei contributi erogati dal Centro Nazionale Sportivo Libertas APS sia provenienti dal CONI o da altre entrate.

L'ordinamento interno delle Strutture territoriali è regolato dal presente Statuto, che potrà pertanto essere adottato dalle stesse in quanto dotate di propria autonomia giuridica.

In particolare, i Centri Regionali, Provinciali e Comunali sono riconosciuti quali associazioni di promozione sociale a condizione che rispettino le condizioni di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 117/2017, che adottino il presente statuto attraverso deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati, secondo le direttive e nei termini stabiliti dalla Giunta Nazionale e dal Regolamento dell'Ente, in conformità delle linee programmatiche espresse dall'Ente e delle norme del presente Statuto, secondo criteri di democraticità e di valorizzazione della partecipazione degli associati, come previsto dal D. Lgs. n. 117/2017.

I Centri Regionali, Provinciali e Comunali sono tenuti ad approvare ed a trasmettere il proprio Bilancio Consuntivo nonché, ove predisposto, il bilancio sociale al Centro Nazionale entro il 28 febbraio di ogni anno.

Le strutture territoriali in possesso della qualifica di Ente del Terzo Settore, applicano gli articoli 13, 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017 in tema, rispettivamente, di scritture contabili e bilancio, di Organo di controllo e di Revisione legale dei conti.

Alle Strutture territoriali si applicano, se non diversamente previsto, le norme dettate per gli Organi nazionali. Ai Delegati territoriali si applicano, se non diversamente previsto e in quanto compatibili, le norme dettate per i Centri Regionali, Provinciali e Comunali.

CAPITOLO XI

Art.39

CENTRO REGIONALE

Il Centro Regionale è costituito nelle Regioni dove siano esistenti almeno 10 associazioni, con diritto di voto.

Il Centro Regionale è costituito in forma associativa e adotta il presente Statuto assumendo la denominazione di "Centro Regionale Sportivo Libertas _____", seguita dal nome della Regione. Ove il Centro Regionale sia iscritto nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale del Registro unico nazionale del Terzo settore, lo stesso assumerà nella denominazione sociale anche l'acronimo "APS" del quale farà uso negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Compongono l'organico degli associati del Centro regionale le associazioni regolarmente affiliate al Centro Nazionale che abbiano sede legale nel territorio della Regione di riferimento.

Il Centro Regionale ha sede di norma nella Città capoluogo della Regione. L'Assemblea Regionale può individuare un'altra sede con motivata decisione ed a maggioranza qualificata dei due terzi: tale decisione deve essere ratificata dal Consiglio Nazionale.

Gli Organi del Centro Regionale sono:

- 1) L'Assemblea Regionale;
- 2) Il Consiglio Regionale;
- 3) Il Presidente Regionale;
- 4) La Giunta Regionale;
- 5) La Consulta Regionale dei Delegati.



Art.40

ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea Regionale è l'organo sovrano della partecipazione associativa a livello regionale ed è costituita dai Presidenti o dai loro delegati delle Associazioni affiliate, aventi diritto di voto, con sede nel territorio della regione, che al momento della data di convocazione dell'Assemblea abbiano maturato una anzianità minima di affiliazione di tre mesi e svolta attività statutariamente prevista secondo le indicazioni del Regolamento Organico. E' indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente Regionale, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

Lo svolgimento dell'Assemblea Regionale elettiva deve avvenire prima delle elezioni degli Organi territoriali del CONI.

All'Assemblea Regionale partecipano:

con diritto di voto:

1) I Presidenti, o loro delegati scelti tra i componenti il Consiglio Direttivo, delle Associazioni affiliate.

Senza diritto di voto, ma con facoltà di parola:

2) I Componenti del Consiglio Nazionale e della Consulta Nazionale dei Delegati, residenti nella Regione;

3) I Componenti del Consiglio Regionale;

4) I Presidenti o Vice Presidenti dei Centri Provinciali e Comunali;

5) I responsabili Regionali degli organismi aderenti di cui agli art.1 e 2 del presente Statuto esistenti nella regione.

La convocazione dell'Assemblea può essere effettuata, a mezzo pec, raccomandata a/r o ogni altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione ed eventuale pubblicazione sul sito internet ufficiale, almeno 20 giorni prima della data fissata.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria elettiva in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti validamente espressi e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto (Organismi di base regolarmente affiliati o loro delegati), salvo i casi espressamente previsti nello Statuto. In seconda convocazione la deliberazione è valida con la presenza di almeno il 35% degli aventi diritto a voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, validamente espressi, salvo i casi espressamente previsti nel presente Statuto.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le Assemblee Nazionali.

L'Assemblea elegge il Presidente, 4 Consiglieri, la Consulta Regionale dei Delegati, ed è quadriennale.

L'Assemblea Regionale elegge nel suo seno la Consulta Regionale dei Delegati, costituita da cinque delegati.

Alla Consulta Regionale dei Delegati si applicano le medesime disposizioni previste per la Consulta Nazionale di cui al precedente art.12.

In quanto articolazione territoriale della rete associativa, ai sensi dell'art. 41, comma 10 e dell'art. 25, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la Consulta Regionale dei Delegati si riunisce entro il 28 febbraio di ogni anno o in eventuale altro termine previsto dalla Legge per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'anno precedente ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché, ove previsto, del bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Assemblea Regionale, che precede quella elettiva, può stabilire di aumentare il numero dei Consiglieri Regionali nella misura massima di un consigliere per ogni Centro Provinciale o Comunale esistenti nel proprio territorio.

L'Assemblea elegge, inoltre, i delegati all'Assemblea Nazionale tra i candidati che dovranno essere scelti tra i Presidenti o i membri del Consiglio Direttivo delle associazioni esistenti nel proprio territorio.

Ogni partecipante con diritto di voto può rappresentare, per delega, oltre la propria nell'Assemblea Regionale:

- 1 delega, se all'Assemblea Regionale hanno diritto a partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
- 2 deleghe, se all'Assemblea Regionale hanno diritto a partecipare fino a 500 associazioni e società votanti;



- 3 deleghe, se all'Assemblea Regionale hanno diritto a partecipare fino a 1000 associazioni e società votanti;
- 4 deleghe, se all'Assemblea Regionale hanno diritto a partecipare fino a 1500 associazioni e società votanti;
- 5 deleghe, se all'Assemblea Regionale hanno diritto a partecipare oltre a 1500 associazioni e società votanti;

La delega dovrà contenere l'esatta indicazione del delegato ed essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione delegante.

I Presidenti ed i Consiglieri Regionali non possono rappresentare né direttamente né per delega associazioni e società.

Le deleghe possono essere rilasciate ai Presidenti di Società e Associazioni aventi diritto a voto o in caso di impedimento dei Presidenti medesimi ai Dirigenti in carica del Consiglio Direttivo che li sostituiscono.

In ogni caso non può essere presente in Assemblea chiunque stia scontando sanzioni di inibizione o di squalifica irrogata dagli organi di giustizia sportiva o appartenga ad Associazioni non in regola con il pagamento delle quote.

Art.41

ASSEMBLEA REGIONALE STRAORDINARIA

L'Assemblea Regionale Straordinaria è convocata nei casi e con le modalità previste per l'Assemblea Nazionale Straordinaria, in quanto applicabili ed anche su richiesta della metà più uno degli aventi diritto al voto in Assemblea o su richiesta di un decimo dei componenti il Consiglio Regionale.

Art.42

CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale:

attua le linee programmatiche indicate dall'Assemblea Regionale e dal Centro Nazionale;

1) Elegge nel suo seno, tra i membri eletti, nella prima adunanza:

a) Il Vice Presidente Regionale;

b) due componenti la Giunta Regionale.

2) Nomina, su proposta del Presidente, il Segretario;

3) promuove iniziative, se preventivamente autorizzate dalla Giunta Nazionale, anche a carattere nazionale e internazionale in armonia con i programmi approvati dal Centro Nazionale;

4) cura lo sviluppo dei rapporti organizzativi con i Centri Provinciali;

5) approva entro il 31 ottobre di ogni anno la previsione di spesa e delibera annualmente il bilancio consuntivo dell'anno precedente e, ove previsto, il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione della Assemblea Regionale o alla Consulta Regionale dei Delegati entro il 28 febbraio, ai sensi dell'art. 41, comma 10 e dell'art. 25, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

6) Promuove, coordina e controlla l'attività dei Consigli Provinciali; può richiedere alla Giunta del Centro Nazionale di sciogliere per accertate gravi carenze di funzionamento, per gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento sociale o per gravi irregolarità di gestione, i Centri Provinciali e Comunali come previsto dall'art.25, punto 17, del presente Statuto. Tale provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio Nazionale.

Ogni Consigliere può esprimere una preferenza per l'elezione della Giunta Regionale.

Art.43

CONSIGLIO REGIONALE – COMPOSIZIONE

Il Consiglio Regionale è composto, con diritto di voto, da:

1) il Presidente;

2) il Vice Presidente, eletto fra i Consiglieri;

3) almeno 4 Consiglieri (il numero viene stabilito dall'Assemblea Regionale).



Il Presidente Regionale ed i Consiglieri Regionali sono eletti dall'Assemblea Regionale, con votazioni separate. Il Consiglio Regionale è convocato, dal Presidente Regionale, 5 giorni prima della data fissata nei modi previsti per il Consiglio Nazionale. Il Consiglio regionale delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti tra cui il Presidente o il Vice Presidente. Il Consiglio Regionale delibera a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.44

PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale del Centro:

- 1) Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Regionale, convoca la Consulta Regionale dei delegati;
- 2) Fa parte della Conferenza Nazionale dei Presidenti Regionali;
- 3) Rappresenta il Centro Regionale nei rapporti pubblici a livello regionale;
- 4) Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Regionale;
- 5) Cura l'amministrazione del patrimonio regionale;
- 6) Propone la nomina del Segretario.

In merito alla durata del mandato ed al numero massimo di mandati, valgono, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel regolamento organico per il Presidente Nazionale.

Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel regolamento organico per il Presidente Nazionale.

Art. 45

CONSIGLIO REGIONALE – CONVOCAZIONE

Il Consiglio Regionale si riunisce almeno 2 volte l'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente Regionale ovvero ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi componenti.

Ad esso partecipano senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, i componenti del Consiglio Nazionale residenti nella Regione, i componenti della Consulta Nazionale dei Delegati della Regione, i Presidenti Provinciali della Regione.

Per la decadenza e l'integrazione del Consiglio Regionale si applicano, le disposizioni che vigono per il Consiglio Nazionale.

Art. 46

GIUNTA REGIONALE

La Giunta Regionale è composta da:

il Presidente, il Vice Presidente e due Consiglieri Regionali. E' l'Organo esecutivo e svolge a livello Regionale le stesse funzioni della Giunta Nazionale.

La Giunta regionale è convocata dal Presidente Regionale cinque giorni prima della data fissata.

Le riunioni della Giunta regionale sono valide con la presenza di almeno tre componenti tra cui il Presidente e decide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. In caso di dimissioni, da membro di Giunta, di uno dei componenti eletti, il Consiglio regionale elegge, nella prima riunione utile, i componenti mancanti.

Art. 47

DELEGATO REGIONALE

1. Nelle regioni in cui non è istituito il Centro Regionale, la Giunta Nazionale procede alla nomina di un Delegato Regionale.

2. Il Delegato Regionale:

- rappresenta ai soli fini sportivi il C.N.S. Libertas nell'ambito della regione, con il compito di promuovere, coordinare e disciplinare l'attività nel territorio di giurisdizione;
- ha anche la rappresentanza sociale secondo le direttive ricevute dal C.N.S. Libertas negli organismi a livello regionale previsti dalla vigente legislazione e dalle normative CONI in materia di organizzazione periferica;



- a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al C.N.S. Libertas le opportune valutazioni di merito e l'adozione dei provvedimenti necessari.

3. Il Delegato Regionale rimane in carica per il quadriennio o fino a quando non sussistono le condizioni per l'istituzione del Centro Regionale, o non sia revocato dal C.N.S. Libertas in caso di mancato funzionamento, o comunque di mancata realizzazione degli obiettivi promozionali assegnati.

CAPITOLO XII

CENTRI PROVINCIALI, CENTRI COMUNALI, DELEGATO PROVINCIALE, DELEGATO COMUNALE, COORDINATORI DELLA LIBERTAS ALL'ESTERO

Art. 48

CENTRI PROVINCIALI

I Centri Provinciali sono costituiti dove siano presenti almeno cinque Associazioni aventi diritto al voto.

I Centri Provinciali sono costituiti in forma associativa e adottano il presente Statuto assumendo la denominazione di "Centro Provinciale Sportivo Libertas _____", seguita dal nome della Provincia. Ove il Centro Provinciale sia iscritto nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale del Registro unico nazionale del Terzo settore, lo stesso assumerà nella denominazione sociale anche l'acronimo "APS" del quale farà uso negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Compongono l'organico degli associati del Centro provinciale le associazioni regolarmente affiliate al Centro Nazionale che abbiano sede legale nel territorio della Provincia di riferimento.

Il Centro Provinciale ha sede di norma nella Città capoluogo della Provincia e/o nel Comune metropolitano.

L'Assemblea Provinciale può individuare un'altra sede con motivata decisione ed a maggioranza qualificata dei due terzi. Tale decisione deve essere ratificata dal Centro Regionale.

L'Assemblea Provinciale elegge nel suo seno la Consulta Provinciale dei Delegati, costituita da tre delegati.

Alla Consulta Provinciale dei Delegati si applicano le medesime disposizioni previste per la Consulta Nazionale di cui al precedente art.12.

La Consulta Provinciale dei Delegati si riunisce entro il 28 febbraio di ogni anno o in eventuale altro termine previsto dalla legge per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'anno precedente ai sensi dell'art. 41, comma 10 e dell'art. 25, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Sono Organi del Centro Provinciale:

- 1) L'Assemblea Provinciale;
- 2) Il Consiglio Provinciale;
- 3) Il Presidente Provinciale;
- 4) La Giunta Provinciale;
- 5) La Consulta Provinciale dei Delegati.

Il Consiglio provinciale si compone di cinque membri: il Presidente, il Vice Presidente, eletto fra i Consiglieri, e quattro Consiglieri.

La Giunta provinciale si compone di tre membri, compreso il Presidente.

Agli organi Provinciali si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i Centri Regionali e le disposizioni del Regolamento organico.

Il Presidente del Centro Provinciale ha la rappresentanza legale dell'Ente nel territorio della provincia.

Al Presidente Provinciale ed alla Giunta Provinciale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i Centri Regionali, ad esclusione della normativa relativa alla candidatura successiva al terzo mandato.

Art. 49

CENTRI COMUNALI

Il Centro Comunale può essere costituito nei Comuni su richiesta al Centro Regionale, con almeno 3 Organismi di base regolarmente affiliati in quel territorio aventi diritto al voto.

I Centri Comunali sono costituiti in forma associativa e adottano il presente Statuto assumendo la denominazione di "Centro Comunale Sportivo Libertas _____", seguita dal nome del Comune di riferimento.

Ove il Centro Comunale sia iscritto nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale del Registro unico



nazionale del Terzo settore, lo stesso assumerà nella denominazione sociale anche l'acronimo "APS" del quale farà uso negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Il Centro Comunale ha, nell'ambito del territorio del Comune, il compito di coordinare l'attività degli Organismi di base facenti parte del Centro Nazionale Sportivo Libertas, secondo le normative del Regolamento Organico. Sono Organi del Centro Comunale:

- 1) L'Assemblea Comunale;
- 2) Il Consiglio Comunale;
- 3) Il Presidente Comunale;
- 4) La Giunta Comunale;
- 5) La Consulta Comunale dei Delegati.

Il Bilancio del Centro Comunale, approvato con le stesse modalità previste per i Centri Provinciali di cui all'art.48 ai sensi dell'art. 41, comma 10 e dell'art. 25, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Al Presidente Comunale ed alla Giunta Comunale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i Centri Provinciali, ad esclusione della normativa relativa alla candidatura successiva al terzo mandato.

Art. 50

ASSEMBLEA PROVINCIALE/COMUNALE

L'Assemblea provinciale o comunale è l'organo sovrano della partecipazione associativa, rispettivamente, a livello provinciale o comunale.

L'Assemblea è costituita da tutte le Associazioni affiliate al Centro, aventi diritto di voto, al momento della convocazione, con sede, rispettivamente, nel territorio della provincia o del comune di riferimento.

Ogni Associazione affiliata ha diritto ad un voto e interviene all'Assemblea nella persona del suo legale rappresentante ovvero, in caso di impedimento di quest'ultimo, di un suo delegato.

Le deleghe possono essere rilasciate ai Presidenti di Società e Associazioni aventi diritto a voto o in caso di impedimento dei Presidenti medesimi ai Dirigenti in carica del Consiglio Direttivo che li sostituiscono.

La convocazione dell'Assemblea è di spettanza del Presidente tramite pubblicazione sul sito ufficiale e invio di apposita comunicazione per e-mail con conferma di lettura, tramite PEC o raccomandata a tutti gli enti affiliati entro 15 giorni prima la data fissata per il suo svolgimento, indicando la sede, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli affiliati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli affiliati intervenuti.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validamente espressi dai presenti, salvo i casi espressamente previsti nel presente Statuto.

Per l'approvazione delle proposte di modifica allo statuto è necessaria la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà delle Associazioni affiliate aventi diritto al voto ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli affiliati intervenuti. Le proposte sono approvate con il voto favorevole, della maggioranza dei voti validamente espressi dai presenti, salvo i casi espressamente previsti nel presente Statuto.

In apposita Assemblea delle Associazioni aventi sede nel territorio del Comune, convocata dal Presidente Regionale, all'atto della costituzione, vengono eletti: il Presidente del Centro Comunale, due Consiglieri, la Consulta Comunale per l'approvazione del bilancio consuntivo con le stesse modalità previste dall'articolo 48.

Per quanto non previsto e ove compatibile, si applica la disciplina prevista per l'Assemblea Nazionale e Regionale nel presente Statuto.

Art. 51

CONSIGLIO PROVINCIALE/COMUNALE

Il Consiglio provinciale o comunale è l'organo direttivo, rispettivamente, del Centro provinciale o comunale Libertas.

Ciascun Consiglio provinciale o comunale si compone di cinque membri: il Presidente, il Vice Presidente, eletto fra i Consiglieri, e quattro Consiglieri.



Il Consiglio determina le linee programmatiche del Centro provinciale o comunale ed i necessari strumenti per la loro attuazione.

Per quanto non previsto e ove compatibile, si applica la disciplina prevista per il Consiglio Regionale nel presente Statuto e nel Regolamento organico.

Art. 52

DELEGATO PROVINCIALE

1. Nelle province in cui non è istituito il Comitato Provinciale, la Giunta Nazionale procede alla nomina di un Delegato Provinciale.

2. Il Delegato Provinciale:

- rappresenta ai soli fini sportivi il C.N.S. Libertas nell'ambito della provincia, con il compito di promuovere, coordinare e disciplinare l'attività nel territorio di giurisdizione;
- ha anche la rappresentanza sociale secondo le direttive ricevute dal C.N.S. Libertas negli organismi a livello provinciale previsti dalla vigente legislazione e dalle normative CONI in materia di organizzazione periferica;
- a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al C.N.S. Libertas le opportune valutazioni di merito e l'adozione dei provvedimenti necessari.

3. Il Delegato Provinciale rimane in carica per il quadriennio o fino a quando non sussistono le condizioni per l'istituzione del Comitato Provinciale, o non sia revocato dal C.N.S. Libertas in caso di mancato funzionamento, o comunque di mancata realizzazione degli obiettivi promozionali assegnati.

Art. 53

DELEGATO COMUNALE

1. Nei comuni in cui non è istituito il Comitato Comunale, la Giunta Nazionale procede alla nomina di un Delegato Comunale.

2. Il Delegato Comunale:

- rappresenta ai soli fini sportivi il C.N.S. Libertas nell'ambito del comune, con il compito di promuovere, coordinare e disciplinare l'attività nel territorio di giurisdizione;
- ha anche la rappresentanza sociale secondo le direttive ricevute dal C.N.S. Libertas negli organismi a livello comunale previsti dalla vigente legislazione e dalle normative CONI in materia di organizzazione periferica;
- a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al C.N.S. Libertas le opportune valutazioni di merito e l'adozione dei provvedimenti necessari.

3. Il Delegato Comunale rimane in carica per il quadriennio o fino a quando non sussistono le condizioni per l'istituzione del Comitato Comunale, o non sia revocato dal C.N.S. Libertas in caso di mancato funzionamento, o comunque di mancata realizzazione degli obiettivi promozionali assegnati.

Art. 54

COORDINATORI DELLA LIBERTAS ALL'ESTERO

I Coordinatori della Libertas all'Estero sono nominati dalla Giunta Nazionale.

Hanno il compito di promuovere e coordinare la formazione di associazioni e l'attività della Libertas nello Stato che rappresentano.

Partecipano alle Assemblee Nazionali.

CAPITOLO XIII

Art. 55 STRUTTURE DIPARTIMENTALI

1- Sono istituiti dodici Dipartimenti

- Dipartimento Ambiente;
- Dipartimento Salute;
- Dipartimento Benessere;
- Dipartimento Scuola e Università;
- Dipartimento Lavoro e Formazione;



- Dipartimento Protezione Civile e Volontariato;
- Dipartimento Turismo Sociale e Sportivo;
- Dipartimento dello Sport;
- Dipartimento della Responsabilità Sociale;
- Dipartimento Sociale;
- Dipartimento Cultura;
- Dipartimento Servizio Civile.

2- Ogni Dipartimento è tenuto ad adempiere con massima diligenza agli obblighi imposti dalla normativa sportiva, tributaria, civile e del lavoro.

3- Ciascun Dipartimento è obbligato a sottoporre annualmente, entro il 28 febbraio di ogni anno, il programma delle attività all'approvazione del Presidente.

4- Ciascun Dipartimento è presieduto da un Presidente nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente.

5- Le funzioni del Presidente Dipartimentale sono svolte a titolo gratuito.

6- Ogni Presidente Dipartimentale può istituire un comitato esecutivo, nominando al massimo sei membri interni all'associazione. La nomina dei membri deve essere ratificata dalla Giunta Nazionale. A livello regionale, può essere designato un Delegato Territoriale con il compito di assistere e coordinare le attività del Dipartimento sul territorio.

7- I Presidenti dei Dipartimenti hanno il diritto di partecipare alle sedute del CN con diritto di parola e possono essere convocati per audizioni nelle delibere della GN relative a tematiche di loro interesse.

Art. 56 DIPARTIMENTO AMBIENTE

Il Dipartimento Ambiente, in conformità alle direttive stabilite dal Presidente Nazionale durante la Conferenza dei Presidenti Dipartimentali e con la possibilità di richiedere il riconoscimento come associazione di protezione ambientale ai sensi della Legge 349/86, si occupa dell'attuazione delle politiche ambientali. Il Dipartimento si propone di realizzare politiche finalizzate alla conservazione della natura e alla valorizzazione ambientale, alla tutela del patrimonio faunistico zootecnico ed ittico, alla salvaguardia delle risorse agricole, dei parchi naturali, parchi fluviali, parchi marini e del patrimonio montano e collinare. Inoltre, il Dipartimento promuove politiche di turismo ambientale, risparmio energetico e sostenibilità ambientale, insieme alla sensibilizzazione per l'uso delle energie alternative. Il Dipartimento è responsabile della redazione, coordinamento e sviluppo di progetti per l'attuazione delle politiche per le quali è stato istituito.

Art. 57 DIPARTIMENTO SALUTE

Il Dipartimento Salute si impegna a promuovere politiche volte a soddisfare i bisogni di salute, seguendo il concetto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che definisce la salute come "stato di completo benessere fisico, psichico e sociale". Utilizzando lo sport e il volontariato come mezzi, il Dipartimento mira a stabilire relazioni e collaborazioni tra Associazioni Sportive e Associazioni di tutela della salute, la Comunità Scientifica e le istituzioni.

Inoltre, il Dipartimento Salute può collaborare attivamente con ospedali e strutture sanitarie per la realizzazione di interventi e supporto con l'obiettivo di salvaguardare la salute e contrastare le malattie, con particolare attenzione alla salute dei bambini. In questo contesto, il Dipartimento Salute si concentra soprattutto nella lotta contro le tre grandi malattie, ovvero il diabete, le malattie cardiache e oncologiche. Tale impegno include iniziative specifiche volte alla prevenzione e al trattamento di queste patologie, promuovendo interventi mirati e programmi di sensibilizzazione. Il Dipartimento Salute si propone così di contribuire attivamente alla promozione di uno stile di vita sano e alla lotta contro le malattie che rappresentano gravi sfide per la salute pubblica. Il Dipartimento può avvalersi di Comitati Scientifici per supportare e guidare le sue attività in questo importante ambito.



Art. 58 DIPARTIMENTO BENESSERE

Il Dipartimento Benessere, seguendo le direttive del Presidente Nazionale nella Conferenza dei Presidenti Dipartimentali e ottenendo il riconoscimento degli operatori secondo la Legge 4/2013, promuove il benessere attraverso iniziative rivolte ai cittadini, finalizzate alla prevenzione e alla sensibilizzazione.

Art. 59 DIPARTIMENTO SCUOLA E UNIVERSITÀ

Il Dipartimento Scuola e Università, conformemente alle linee guida stabilite dal Presidente Nazionale nella Conferenza dei Presidenti Dipartimentali e con la possibilità di richiedere il riconoscimento come ente di formazione secondo la Direttiva 170/2016, si occupa dell'attuazione delle politiche relative all'istruzione di ogni ordine e grado. Organizza e gestisce i rapporti con le scuole, le università e gli enti di ricerca. L'obiettivo è implementare le politiche dell'Ente per gli studenti, i docenti e il personale scolastico e universitario, coordinando e programmando gli interventi di CNS LIBERTAS nelle scuole e nelle università. Si propone di progettare nuovi servizi e opportunità per i giovani, con attenzione al mondo della scuola e dell'università, all'orientamento al lavoro e alla comunicazione. Coordina le attività correlate, monitora e gestisce le attività progettuali.

Art. 60 DIPARTIMENTO LAVORO E FORMAZIONE

Il Dipartimento Lavoro e Formazione, seguendo le linee guida stabilite dal Presidente Nazionale nella Conferenza dei Presidenti Dipartimentali e con la possibilità per l'Ente di richiedere il riconoscimento come ente di formazione professionale secondo la Legge Quadro 845/'78, si occupa dell'attuazione delle politiche relative al lavoro, alla famiglia e alla formazione professionale. Gestisce e coordina i progetti di promozione e sviluppo occupazionale e sociale, promuovendo iniziative di orientamento professionale, formazione e sostegno all'imprenditoria. Il Dipartimento si impegna a sostenere attività di autoimprenditoria e autopromozione sociale, cercando di incentivare lo sviluppo economico anche attraverso l'accesso ai fondi europei diretti e indiretti. Inoltre, il Dipartimento mira all'accreditamento presso il Ministero della Salute come provider per il rilascio dei crediti formativi di Educazione Continua in Medicina.

Art. 61 DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO

Il Dipartimento Protezione Civile e Volontariato, seguendo le linee guida definite dal Presidente Nazionale nella Conferenza dei Presidenti Dipartimentali e con la possibilità dell'Ente di richiedere il riconoscimento come associazione di formazione professionale ai sensi della Legge 225/92, si occupa dell'attivazione delle politiche di promozione del volontariato e della protezione civile, incarnando la coscienza collettiva del dovere di solidarietà. Coordina e organizza le attività per la protezione del territorio, il coordinamento degli eventi di sensibilizzazione al volontariato di protezione civile e i rapporti istituzionali con il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale. Intensifica le relazioni con le Associazioni di protezione civile già presenti sul territorio. Attua politiche per incoraggiare e diffondere il valore del volontariato come espressione di solidarietà e partecipazione, promuovendone e sostenendone sia la cultura che lo sviluppo organizzativo. Si occupa della progettazione, del monitoraggio e del coordinamento di servizi e attività di volontariato, in conformità alle disposizioni della L. 11 agosto 1991, n. 266 ss.mm.ii.

Art. 62 DIPARTIMENTO TURISMO SOCIALE E SPORTIVO

Il Dipartimento Turismo Sociale e Sportivo, attuando le linee guida stabilite dal Presidente Nazionale nella conferenza dei Presidenti dipartimentali e con la possibilità di richiedere il riconoscimento degli operatori ai sensi della Legge 217/1983, promuove tutte le iniziative turistiche finalizzate alla conoscenza del territorio, della flora e della fauna, nonché degli usi, costumi e tradizioni locali, dei beni culturali e dell'arte attraverso attività con finalità sociali, sportive ed eco-solidali.

Art. 63 DIPARTIMENTO DELLO SPORT

Il Dipartimento dello Sport, presieduto dal Presidente Nazionale, si impegna a promuovere tutte le iniziative finalizzate allo sviluppo della pratica sportiva di base e al suo coordinamento a livello nazionale. Il dipartimento



si propone di seguire le linee guida, convalidare i percorsi formativi e organizzare l'offerta, anche in deroga, dell'attività formativa, sportiva di base, tecnica, manageriale e gestionale, nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, del CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

Art. 64 DIPARTIMENTO RESPONSABILITÀ SOCIALE

Il Dipartimento Responsabilità Sociale, attuando il Libro Verde del 2001 della Commissione Europea e le linee guida stabilite dal Presidente Nazionale nella conferenza dei Presidenti dipartimentali, promuove la cultura della responsabilità sociale attraverso la promozione di pratiche che includono il reclutamento e la conservazione di lavoratori qualificati, la salute e la sicurezza sul lavoro, l'adattamento alle trasformazioni aziendali e la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali. Il Dipartimento si impegna a incentivare politiche e promuovere azioni a sostegno di comportamenti socialmente responsabili, investendo nel capitale umano, nell'ambiente e nella valorizzazione dei rapporti con le parti interessate, con l'obiettivo di raggiungere il benessere di singoli, aziende e comunità locali e nazionali, generando un impatto sociale positivo diretto e indiretto. Inoltre, supporta la Segreteria Generale e la Giunta Esecutiva nella redazione del bilancio sociale, ove predisposto.

Art. 65 DIPARTIMENTO SOCIALE

Il Dipartimento Sociale, in conformità con le indicazioni impartite dal Presidente Nazionale durante la Conferenza dei Presidenti Dipartimentali e ottenendo il riconoscimento degli operatori, si occupa dell'implementazione delle politiche sociali per favorire il benessere e la coesione sociale, secondo le leggi vigenti.

Il Dipartimento si impegna a comprendere e affrontare le sfide sociali contemporanee, sviluppando iniziative e progetti che mirano a migliorare la qualità della vita dei cittadini. In stretta collaborazione con enti pubblici, organizzazioni del terzo settore e altre istituzioni, il Dipartimento promuove interventi finalizzati a garantire l'equità sociale, la tutela dei diritti e il sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione.

Gestisce attivamente i rapporti con le associazioni e gli enti coinvolti nell'ambito sociale, coordinando azioni volte a implementare politiche di inclusione e supporto. Il Dipartimento Sociale si propone di diventare un punto di riferimento per l'analisi delle dinamiche sociali, contribuendo a promuovere la consapevolezza e la partecipazione attiva della comunità nella costruzione di una società più giusta e solidale.

Attraverso programmi di sensibilizzazione, progetti di inclusione sociale e collaborazioni con altre entità, il Dipartimento lavora per creare un ambiente sociale più armonioso e promuovere il rispetto reciproco. Si concentra inoltre sull'identificazione e la realizzazione di interventi mirati a risolvere problemi specifici legati al contesto locale, promuovendo il dialogo e la cooperazione tra tutti gli attori coinvolti nel processo di miglioramento sociale.

Art. 66 DIPARTIMENTO CULTURA

Il Dipartimento Cultura, conformemente alle direttive impartite dal Presidente Nazionale durante la Conferenza dei Presidenti Dipartimentali e ottenendo il riconoscimento degli operatori secondo le leggi vigenti, si dedica alla promozione e diffusione della cultura e delle arti.

L'obiettivo principale del Dipartimento è favorire l'accesso alla cultura in tutte le sue forme, incentivando iniziative e progetti che promuovano la partecipazione attiva dei cittadini. Attraverso la collaborazione con istituzioni culturali, artisti e operatori del settore, il Dipartimento mira a creare un ambiente favorevole allo sviluppo e alla fruizione delle espressioni artistiche.

Il Dipartimento gestisce i rapporti con le istituzioni culturali, musei, biblioteche e associazioni artistiche, promuovendo eventi, mostre e attività che valorizzino il patrimonio culturale del territorio. Si impegna anche nella realizzazione di progetti educativi finalizzati alla sensibilizzazione della comunità sul valore della cultura. Inoltre, il Dipartimento Cultura promuove la collaborazione con il mondo della cultura, sostenendo la produzione e la diffusione di opere teatrali, cinematografiche, musicali e performative. L'attenzione è rivolta anche alla valorizzazione e promozione dei talenti locali, contribuendo così alla crescita e al consolidamento del tessuto culturale della comunità.



Coordina iniziative di formazione e aggiornamento per operatori culturali e volontari, al fine di potenziare le competenze necessarie per la gestione e la promozione di eventi culturali di qualità. Il Dipartimento si propone di diventare un punto di riferimento per la cultura nel territorio, contribuendo attivamente alla costruzione di una società più consapevole e culturalmente vivace.

Art. 67 DIPARTIMENTO SERVIZIO CIVILE

Il Dipartimento Servizio Civile, con l'obiettivo di ottenere il riconoscimento da parte del Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile come ente nazionale di servizio civile, si impegna a promuovere e coordinare iniziative di servizio civile su scala nazionale.

Il Dipartimento è responsabile dello sviluppo dei bandi di servizio civile, progettando e definendo le opportunità offerte ai giovani volontari. Collabora con enti pubblici, organizzazioni del terzo settore e altre istituzioni per implementare programmi che favoriscano il coinvolgimento attivo dei ragazzi nella costruzione del bene comune.

L'obiettivo principale è facilitare l'accesso dei giovani al servizio civile, offrendo orientamento e supporto durante tutto il percorso, dall'iscrizione alla conclusione dell'esperienza. Il Dipartimento si occupa di coordinare i contingenti di ragazzi di servizio civile che di volta in volta aderiranno alle iniziative, garantendo il regolare svolgimento delle attività e il rispetto delle normative vigenti.

Inoltre, il Dipartimento Servizio Civile promuove la consapevolezza sulla cittadinanza attiva e il senso di responsabilità sociale tra i giovani. Si impegna a fornire opportunità di formazione e crescita personale, affinché i partecipanti possano acquisire competenze utili per il loro percorso di vita e professionale.

Coordina attivamente le attività di monitoraggio e valutazione dei progetti di servizio civile, al fine di assicurare la qualità e l'efficacia delle iniziative. Il Dipartimento mira a diventare un punto di riferimento per la promozione del servizio civile su scala nazionale, contribuendo alla formazione di una generazione consapevole e impegnata nel costruire una società più solidale.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

CAPITOLO I

Art. 68

COMMISSARI STRAORDINARI

I Commissari straordinari sono nominati:

- 1) Quando siano accertate irregolarità amministrative e contabili;
- 2) Quando siano accertate, attraverso decisioni definitive degli Organi di Giustizia, gravi inosservanze delle norme statutarie e regolamentari;
- 3) Quando l'attività svolta è in contrasto con le direttive generali dell'Ente;
- 4) Per accertata inattività.

La presente normativa tiene conto di quanto previsto dall'art.25, comma 8, punto 19, del presente Statuto.

Art. 69

COMMISSARI STRAORDINARI – NOMINA

La nomina, con provvedimento motivato, dei Commissari Straordinari per i Centri Regionali, Provinciali e Comunali è di competenza della Giunta Nazionale, secondo quanto previsto dall'art.25, penultimo comma punto 20. Tale provvedimento deve essere sottoposto alla ratifica del Consiglio Nazionale.

Il Commissario Straordinario resta in carica per tre mesi, salvo proroga di altri 3 mesi, in via eccezionale, dall'Organo che lo ha nominato.

CAPITOLO II

Art. 70

ELEGGIBILITÀ

Possono essere nominati ed eletti alle cariche sociali i soci che abbiano i seguenti requisiti:

- 1) Essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura;



- 2) Essere in possesso della cittadinanza italiana ed avere la maggiore età;
- 3) Non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno, ai fini sportivi; tale norma non rileva ai fini della applicabilità della sanzione come previsto dall'art.41, comma 5 del Codice del Terzo Settore;
- 4) Non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o da parte dell'organismo sportivo internazionale purché unico;
- 5) E' ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. E' altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento;
- 6) Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.
- 7) Sono ineleggibili i soci che ricoprano cariche in organi e/o in strutture periferiche di altri Enti di Promozione Sportiva.
Sono, altresì, ineleggibili agli organi Centrali e di Giustizia, di cui all'art.9, coloro i quali hanno ricoperto, nel quadriennio precedente alla celebrazione dell'Assemblea Elettiva, cariche in organi di altri Enti di Promozione Sportiva.
- 8) I Presidenti Regionali e i Consiglieri Regionali, nonché i candidati alle cariche elettive nazionali non possono essere eletti delegati all'Assemblea Nazionale.
La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al comma precedente comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 71

INCOMPATIBILITÀ

Le cariche di:

- 1) Presidente Nazionale;
- 2) Vice Presidente Nazionale Vicario;
- 3) Componente Consiglio Nazionale;
- 4) Componente Consulta Nazionale dei Delegati
- 5) Componente Collegio Revisori dei Conti;
- 6) Componente Organi di Giustizia;
- 7) Segretario Generale

sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva centrale dell'Ente.

La carica di Presidente, a livello nazionale, è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

Il Presidente, il Vice Presidente Vicario, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia, il Segretario Generale, sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica sociale nell'ambito dell'Ente.

La carica di Presidente Regionale è incompatibile con quella di Presidente Provinciale e Presidente dei Centri comunali.

La qualifica di arbitro è incompatibile con le cariche sociali e con la qualifica di insegnante tecnico.

Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni d'incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte, entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta per seconda.



I componenti eletti a far parte degli organi collegiali assenti a due riunioni consecutive, o a quattro riunioni complessive nell'anno senza giustificato motivo, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dall'organo di cui fa parte che deve informare dell'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno e sentirlo preventivamente se ne fa richiesta, salvo quanto diversamente stabilito dalle norme dello Statuto. Le decisioni di incompatibilità e decadenza sono ricorribili, in unico grado, davanti la Commissione Nazionale d'Appello.

CAPITOLO III

PATRIMONIO, DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 72

ENTRATE E PATRIMONIO

1. Le entrate ed il patrimonio del Centro Nazionale Sportivo Libertas APS sono costituite da:

- a) quote di affiliazione e di tesseramento delle associazioni e dei soci, nelle misure fissate annualmente dalla Giunta Nazionale;
- b) contributi e sovvenzioni erogati da Enti, pubblici e privati, o da persone, esclusivamente finalizzati all'attività istituzionale dell'Ente;
- c) legati e/o donazioni;
- d) beni mobili e/o immobili;
- e) altri proventi derivanti dalle attività istituzionali non indicati nei punti precedenti.

2. Le quote, i contributi e quant'altro versato sia dagli Enti che dai singoli soci sono intrasmissibili e rimangono definitivamente acquisite dal Centro Nazionale Sportivo Libertas APS.

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas APS può partecipare o costituire società di servizi di qualsiasi natura e forma giuridica nel rispetto dell'assenza dei fini di lucro i cui utili siano interamente impiegati per il conseguimento delle finalità previste nel presente Statuto

Le procedure e le modalità di partecipazione e di costituzione verranno disciplinate nel Regolamento Organico.

Il Consiglio Nazionale può accettare donazioni e lasciti da persone, Enti pubblici e privati, Società.

Il Presidente è Amministratore del patrimonio del Centro, secondo norma statutaria.

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas APS non ha fini di lucro.

Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 73

RISORSE

L'Ente può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017 solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 74

VOLONTARI

L'Ente può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuto a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.



L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale o a coloro che prestano attività in settori regolamentati da leggi speciali in materia che prevalgano o non confliggano con quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 75

NORME DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

L'Ente deve redigere il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico o rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, nel rispetto dei principi economico-patrimoniali, nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'Ente, incluso un quadro prospettico delle articolazioni territoriali e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità alla modulistica ministeriale, nonché alle previsioni dettate dal CONI. Nei casi previsti dall'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Ente deve altresì predisporre il bilancio sociale redatto secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministeriale e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il budget annuale e il bilancio di esercizio devono essere accompagnati da una relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI.

L'organo di amministrazione documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

L'Ente deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

I Centri Regionali, Provinciali e Comunali sono tenuti ad approvare la previsione di spesa entro il 31 ottobre e, annualmente, il bilancio consuntivo ed a trasmetterli al Centro Nazionale nei dieci giorni successivi secondo le norme contenute nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente e nel rispetto delle indicazioni sopra elencate.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative devono essere trasmesse agli organismi di base o pubblicizzate per il tramite del sito sociale.

Art. 76

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre alle scritture contabili prescritte nell'articolo 72 del presente statuto, l'Ente deve tenere:

- a) il libro degli associati o affiliati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.



Gli associati ed i tesserati hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede, previa richiesta scritta da inoltrare alla Giunta Nazionale o al Presidente della Struttura Territoriale di competenza per i libri sociali di quest'ultima, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede e del dovere di tutela dei dati forniti e nel rispetto delle norme sulla privacy.

Le strutture territoriali in possesso della qualifica di Ente del Terzo Settore devono tenere i libri sociali di cui al presente articolo.

Art. 77

OBBLIGAZIONI

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas APS e le Strutture Territoriali rispondono con i rispettivi patrimoni per le obbligazioni da ciascuno autonomamente assunte.

Per le obbligazioni eccedenti i patrimoni, rispettivamente del Centro Nazionale, dei Centri Regionali e dei Centri Provinciali o Comunali, rispondono esclusivamente i soggetti che hanno impegnato l'Ente.

Art. 78

REGOLAMENTO ORGANICO

Il Regolamento Organico promuove ed attua le norme contenute nel presente Statuto.

Il Regolamento Organico stabilisce anche le modalità di presentazione delle candidature, di elezione e di votazione per le cariche elettive garantendo e tutelando il rispetto delle minoranze e giuste le norme del presente Statuto.

E' approvato, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, dal Consiglio Nazionale, sentito il parere della Conferenza dei Presidenti Regionali.

Art. 79

PROVINCE AUTONOME

Per quanto riguarda le Province autonome di Trento e Bolzano, le medesime sono equiparate alle Regioni.

Art. 80

APPROVAZIONE DEL CONI

Il presente statuto sarà trasmesso al CONI per essere sottoposto all'approvazione, ai fini sportivi, da parte della Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art.7, comma 5, lett. m) dello Statuto del CONI. Lo stesso entrerà in vigore, ai fini sportivi, il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Art. 81

REGOLAMENTI

Le norme di attuazione del presente Statuto sono contenute nel Regolamento Organico, nel Regolamento di Giustizia e nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Art. 82

EFFICACIA DELLE PREROGATIVE LEGATE ALLA QUALIFICA DI RETE ASSOCIATIVA

L'adozione e il mantenimento della qualifica di rete associativa sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. Le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di rete associativa del Terzo settore rimarranno efficaci fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nella sezione medesima.

Nell'ipotesi di perdita o mancata adozione della qualifica di rete associativa, laddove il numero degli associati dell'Associazione o delle sue strutture territoriali sia inferiore a 500, con riferimento alle competenze delle rispettive assemblee troverà applicazione l'art. 25, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017.



Art. 83

NORMA FINALE

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme stabilite dal Codice Civile, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, dai relativi decreti attuativi, dal C.O.N.I. e dalle leggi vigenti in materia.